



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e. p. o.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 5966] Procedura di VIA ai sensi dell'art.23 del D. lgs.152/2006 relativa al progetto per l'installazione di un impianto eolico denominato "Contessa", costituito da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 60 MW, e delle relative opere elettriche connesse da localizzarsi nei territori comunali di Contessa Entellina (PA), S. Margherita Belice (AG), Montevago (AG) e Partanna (TP).
Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato



in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" re" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che con istanza del 23/03/2021 prot. n. 414, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 9947 del 25/03/2021 la Società proponente RWE RENEWABLES Italia S.r.l. ha avanzato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico denominato "Contessa" costituito da 10 aereogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW e delle relative opere civili ed elettriche connesse;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 45403 del 30/03/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 14709 del 03/05/2021, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14900 del 04/05/2021 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Agrigento e Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATA la nota prot. n. 20836 del 06/05/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 15509 del 07/05/2021 con cui il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana invitava gli uffici coinvolti a esprimere le loro valutazioni, sottolineando in particolare la necessità di valutare gli effetti cumulativi, suscettibili di creare "rischi concreti di un disordine paesaggistico crescente";

CONSIDERATA la nota prot. n. 10968 del 26/07/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 25871 del 28/07/2021 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani comunicava quanto segue:

« [...] *VISTA la relazione istruttoria archeologica di quest'Ufficio, relativamente all'attraversamento di una parte del cavidotto nel territorio della provincia di Trapani, principalmente nel Comune di Partanna, dalla quale "Si evince che, come da Relazione Archeologica, PECO-A-0405 00, redatta dalla Società in argomento, gli aerogeneratori previsti in altra Provincia — Contessa Entellina — PA - si collegheranno*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

con cavidotto fino alla Cabina di Trasformazione 30/150 kV, adeguata, adiacente alla sottostazione TERNA esistente denominata "Partanna" in C.da Magaggiari, per la consegna dell'energia prodotta alla RTN.

Tale area nel Comune di Partanna è già notevolmente antropizzata ed il percorso in cavo, che si snoda lungo la S.S. 188, di profondità non rilevante, interessa un comprensorio con zone d'interesse archeologico dislocate a diverse distanze che restano fondamentalmente ai margini della viabilità esistente su asfalto. La Statale 188, Centro Occidentale Sicula in argomento, risulta rialzata appositamente dai piani di campagna. Nel corso delle opere di scavo per il cavidotto, resta inteso che, nel caso di eventuali rinvenimenti di beni d'interesse archeologico, la Ditta dovrà effettuare tempestivamente le comunicazioni previste dalla normativa di legge vigente in materia, D. Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti le aree d'intervento risultano in parte gravate da vincoli paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004, in quanto il cavidotto attraversa, nella S.S. 188, un'area di Livello di Tutela 2 "Magaggiari" nel territorio di Partanna e, sempre nella medesima strada, il Vallone del Canalotto di Livello di Tutela 2 e il Fiume Belice di Livello di Tutela 3, nello stesso comprensorio; questa Soprintendenza, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, per quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere, riservandosi di stabilire controlli a campione nel corso dei lavori, pertanto, la Società dovrà comunicare con congruo anticipo la data d'inizio dei lavori almeno 15 giorni prima anticipandola tramite mail:

sopritp@certmail.regione.sicilia.it, indicando nella nota un recapito telefonico utile.[...]

CONSIDERATO che con nota prot. n. 27264 del 10/08/2021, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha inoltrato alla DG Valutazioni Ambientali del MiTE una richiesta di integrazioni, comprendente:

- Integrazione dell'Album dei Fotoinserti Ante e Post Operam, con fotosimulazioni da e verso i nuovi aerogeneratori e opere connesse, volte a restituire realisticamente e nel complesso le interferenze prodotte con particolare riferimento:
 - ai beni culturali e ai centri abitati, almeno per i beni culturali e archeologici e centri abitati più significativi che si trovino all'interno dell'area vasta. Gli elaborati infatti dovrebbero comprendere documentazione fotografica dell'interferenza tra le nuove strutture e i centri abitati e beni culturali riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;
 - ai beni isolati, il cui elenco è riportato nella Relazione Paesaggistica, presenti nell'area vasta, che siano in rapporto di intervisibilità con l'impianto;
 - alle aree contermini all'impianto sottoposte a vincolo paesaggistico;
 - a siti specifici scelti a campione tra i più significativi con simulazioni, oltre che degli aerogeneratori, anche della nuova viabilità e del rapporto con la preesistente, che consentano di valutare le trasformazioni paesaggistiche indotte dalla realizzazione di nuove strade di accesso al sito e delle piazzole di nuova costruzione a servizio dell'impianto.

[..]

Un approfondimento relativo alla "viabilità esterna" interessata, comprendente elaborati di progetto -planimetrie e sezioni- degli allargamenti stradali previsti e delle strade temporanee di cantiere;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 115964 del 26/10/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 36050 del 27/10/2021, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE ha inoltrato alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la richiesta di integrazioni formulata dal Ministero della Cultura, al fine di includerla nell'eventuale propria richiesta di integrazioni come disposto dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs.152/2006;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6210 del 28/12/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 43901 del 29/12/2021 la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS comunicava la convocazione di un sopralluogo in data 10.01.2022;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 214 del 03/01/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 267 del 04/01/2022 l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE ha inoltrato alla Società proponente la richiesta di integrazioni come formulata dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS comprensiva della richiesta del Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 489 del 07/01/2022 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha comunicato alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Agrigento e Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana la convocazione del sopralluogo, fissato per il 10.01.2022;

CONSIDERATO che con nota prot. 82 del 28.01.2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 3293 del 31/01/2022, la Società RWE Renewables Italia S.r.l. trasmetteva, in risposta alla richiesta di integrazioni e approfondimenti, la documentazione, sebbene solo parzialmente rispondente alle richieste formulate, in particolare per la restituzione delle foto-simulazioni che restituiscono la comprensione delle trasformazioni indotte dal progettato impianto in forma limitata;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 18571 del 15/02/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 5843 del 16/02/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE ha comunicato la trasmissione delle integrazioni e l'avvio della nuova consultazione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11101 del 22/03/2022 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha comunicato alle competenti Soprintendenze Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Agrigento e Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana l'avvio della nuova consultazione, chiedendo la trasmissione delle valutazioni di competenza anche alla luce delle integrazioni presentate;

CONSIDERATO che con nota prot. 15064 del 24.03.2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 11556 del 25/03/2022, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana invitava gli uffici in indirizzo a riscontrare la richiesta sopra citata;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4304 del 27/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 27317 del 21/07/2022, la DG Valutazioni ambientali ha trasmesso a questo Ministero il parere n. 284 del 20 Giugno 2022 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del MiTE si è espressa favorevolmente con prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'intervento;

CONSIDERATA la nota prot. n. 15203 del 08/08/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 30184 del 16/08/2022, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo comunicava quanto segue:

«Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta via PEC ed assunta agli atti di questo Ufficio con Prot. Gen. n. 9203 del 07/05/2021 e successivo sollecito del Ministero della Cultura n/s prot. 6177 del 29/03/2022; questa Soprintendenza comunica quanto segue:

le opere previste si sviluppano in un comprensorio territoriale che risulta caratterizzato da ampie vallate, da zone collinari e rilievi montani. Tale area pur presentando puntuali aspetti di antropizzazione, manifesta grande interesse per i suoi caratteri morfologici, paesaggistici, naturalistici, storici e archeologici che ne testimoniano l'importanza e la necessità di un'attenta tutela e salvaguardia. In particolare il territorio in esame rientra nell'area dei Monti Sicani, che



✶

costituiscono, nella Sicilia occidentale, un alto strutturale, oltre che morfologico, che separa la grande fossa di Caltanissetta ad oriente dal bacino di Salemi ad occidente. Il reticolo idrografico superficiale, data la bassissima permeabilità del substrato argilloso, risulta abbastanza sviluppato; esso è rappresentato da diverse linee d'impluvio che assumono andamento dendritico e carattere idrico quasi sempre stagionale che confluiscono nel collettore principale dell'intero settore rappresentato dal Fiume Belice sinistro.

In questo contesto territoriale si possono individuare diversi sistemi con vari gradi di naturalità. Una certa omogeneità territoriale è determinata dalla presenza di colture di tipo tradizionale che si susseguono senza soluzione di continuità per più chilometri; infatti il paesaggio agricolo è in parte il paesaggio tipico del latifondo siciliano con ampie aree coltivate a frumento a cui si mescolano seminativi, colture arboree e vigneti che interrompono l'andamento uniforme del paesaggio vegetale e alle quali si alternano o prevalgono le zone più acclivi costituite prevalentemente da pascoli e boschi. Il paesaggio agro-pastorale sopra descritto risulta inoltre costituito da elementi puntuali e segni storici ed antropologici, come le masserie e gli insediamenti rurali (Masseria Casalbianco, Masseria Cavallaio, etc.), gli abbeveratoi, che testimoniano le trasformazioni dell'ambiente operate dall'attività dell'uomo ma che risultano comunque ben inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale della località.

Dall'analisi del progetto si evince che, il parco eolico per le altezze considerevoli degli aerogeneratori, è visibile da più punti e da vaste aree e per quanto di competenza i 10 aerogeneratori in progetto di un'altezza al mozzo di 115 m e diametro del rotore di 170 m saranno collocati in un'area distante circa 4 km dal lago Garcia e a 6,5 km dalla riserva di Monte Genoardo e Santa Maria del Bosco.

Anche se le aree di maggiore pregio da un punto di vista paesaggistico si trovano ubicate in luoghi dai quali la percezione visiva e lo skyline non subiscono un impatto significativamente negativo; inoltre, il parco è invisibile o scarsamente visibile dai centri abitati (Contessa Entellina è il più vicino). La zona è stata già interessata da richieste di autorizzazione per la costruzione di parchi eolici che sono stati sia in parte autorizzati che rigettati perché troppo vicini ad aree di interesse archeologico. L'area interessata dalle torri eoliche, non ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Per quanto di interesse archeologico:

vista la relazione archeologica VIArch redatta dall'archeologo dr. S. Muratore, considerato che l'opera in oggetto, nel tratto di cavidotto che attraversa il territorio comunale di Contessa Entellina ricade in area di accertato ed elevato rischio archeologico,

Considerato che il progetto prevede nell'area di competenza:

- la realizzazione di 10 pale eoliche di altezza complessiva di circa 200 m;
- realizzazione piazzole;
- elettrodotto interrato;
- adeguamento della viabilità e nuova viabilità.

Considerato che la zona è stata già interessata dalla realizzazione di impianti eolici;

Tutto ciò premesso e considerato questa Soprintendenza ai sensi degli artt. 146 e 152 parte III capo IV del decreto legislativo n. 42/04 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali", per quanto di competenza, autorizza le opere in progetto a condizione che: vengano effettuati saggi preventivi nelle aree di segnalato interesse archeologico, così come evidenziato nelle Tavole IIa e IIb della VIArch, eseguiti da un archeologo professionista ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 secondo le indicazioni di questa Soprintendenza. Sulla base dei risultati dei saggi archeologici preventivi questo Ufficio si riserva di chiedere eventuali variazioni del tracciato



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it


dell'impianto, nei casi in cui quest'ultimo interferisca e/o danneggi evidenze materiali e/o strutturali di carattere archeologico.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici. Le aree libere dovranno essere reintegrate nei loro aspetti e nei loro valori paesistici. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dall'art. 164 del D.L.vo 490/99.[...]»

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3393 del 14/09/2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha chiesto un approfondimento sulle interferenze con le aree di interesse archeologico alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana evidenziando:

«[...] nell'ambito degli approfondimenti istruttori condotti, attraverso la sovrapposizione delle opere di progetto sulla base dei dati GIS e della cartografia del Piano forniti da codesti uffici (All.) si evince che una parte della nuova viabilità, legata in particolare agli aerogeneratori PECO08, PECO09, PECO10, attraversa due aree per le quali è previsto vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. m. (Area di frammenti fittili di età preistorica – età imperiale nella zona di Vallone Carruba di Caccia – Area di Inseadimento di Età imperiale – età medievale in zona Canale Carruba). Tale condizione farebbe rientrare il progetto tra le aree non idonee ai sensi dell'art. 1 del Decreto Presidenziale 10 ottobre 2017. "Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica...", oltre che, potenzialmente, in contrasto con le

IMPIANTO EOLICO DENOMINATO CONTESSA COSTITUITO DA 10 AEREOGENERATORI – CARTA ESTRATTA DA GIS CON LE AREE VINCOLATI AI SENSI SELL'ART. 142 DEL D.LGS. 42/2004



f



Particolare dell'impianto in cui si evidenzia la sovrapposizione con le aree di interesse archeologico: Area di frammenti fittili di età preistorica – età imperiale nella zona di Vallone Carruba di Caccia- Insediamento di Età imperiale – età medievale in zona Canale Carruba.

Fig. 1 –allegati cartografici alla nota prot. 3393 del 14/09/2022.

PRESO ATTO che in data 29/05/2023, la società RWE RNEWABLES S.r.l. ha depositato ricorso innanzi al TAR di Palermo contro il Ministero della Cultura e il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica per l'accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento formatosi in relazione all'istanza di valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto in argomento, e che tale ricorso è stato acquisito agli atti della soprintendenza Speciale PNRR, per il tramite dell'Ufficio Legislativo e del Segretariato Generale del Ministero, con prot. n. 13295 del 04/07/2023;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Agrigento non ha mai dato riscontro alla richiesta di valutazioni prot. n. 18651 del 31/05/2021, né al sollecito prot. n. 11101 del 22/03/2022, in ultimo ribadito con nota prot. n. 18710 del 23/05/2023;

CONSIDERATO che l'approfondimento richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con la sopra citata nota prot. n. 3393 del 14/09/2022 sulle interferenze con le aree di interesse archeologico non ha avuto riscontro;

CONSIDERATI i solleciti avvenuti per le vie brevi in relazione alla sopracitata nota, ai quali non è stato dato seguito;

CONSIDERATO il contributo del Servizio II della DG ABAP, inviato con prot. int. SS PNRR_UO2 n. 14163 dell'11/07/2023 che si riporta di seguito:

«[...] occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 226, c. 1-2, del D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 50/2016 citato dalla Sopri-PA è stato abrogato a far data dal 01/07/2023 e che attualmente la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è attualmente prevista dall'art. 41, c. 4, del medesimo D.Lgs. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata all'allegato I.8. Alla medesima procedura si applicano anche le "Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio

[Handwritten signature]

2022 e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (di seguito "Li-nee guida"), laddove non in contrasto con le disposizioni e i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici.

Ancora, preso atto di quanto disposto dall'art. 226, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 («Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso»), occorre specificare anche che, ai sensi dell'art. 25, c. 2-sexies del D.Lgs. 152/2006, «in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Tutto ciò premesso e considerato, valutato il rischio archeologico sotteso ai lavori in progetto, si concorda con la Sopri-PA nel ritenere necessario sottoporre l'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 1, c. 7 e ss. dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto, si ritiene l'intervento compatibile con la tutela della componente ambientale del patrimonio archeologico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. Il proponente dovrà eseguire prima dell'affidamento dei lavori o comunque prima dell'avvio degli stessi saggi archeologici preventivi nell'area di intervento valutate a rischio archeologico medio e alto nella Relazione archeologica (elaborato PECO-A-0405-00-Relazione-archeologica, Tav. IIa e IIb) e comunque necessariamente almeno nelle aree di interferenza delle opere (cavidotti, viabilità, aerogeneratori) con le zone per le quali è previsto vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, c. 1, let. m) del D.Lgs. 42/2004.
2. A tal fine il Proponente dovrà sottoporre all'approvazione della Sopri-PA un progetto di indagini redatto secondo quanto previsto dal punto 6 delle Linee guida.
3. All'esito dei suddetti saggi archeologici preventivi, la Sopri-PA potrà dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti di interesse archeologico eventualmente rinvenuti, che potranno anche comportare modifiche progettuali, anche sostanziali, quali, ad esempio, la delocalizzazione o lo stralcio di alcune delle opere previste in progetto (cavidotti, viabilità o aerogeneratori), secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e dettagliato dal punto 8 delle Linee guida.
4. Tutte le opere che comportano scavo o movimento terra, ivi comprese quelle preliminari e di cantierizzazione, dovranno essere eseguite in regime di sorveglianza archeologica in corso d'opera, da parte di professionisti, il cui curriculum vitae dovrà essere preventivamente trasmesso alla Sopri-PA per la relativa approvazione.
5. La documentazione tecnico-scientifica relativa alle attività di cui ai punti 1 e 5 dovrà essere redatta anche in assenza di rinvenimenti di interesse archeologico e dovrà essere trasmessa alla Sopri-PA con le modalità e i termini concordati con la stessa.
6. Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni di cui ai punti precedenti sono a carico del Proponente.
7. Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.»;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica composto da 10 aerogeneratori tripala con potenza nominale da 6,00 MW ciascuno per un totale di 60 MW, dislocati nel territorio del comune di Contessa Entellina (PA) e denominati come segue: PECO 01, PECO 02, PECO 03, PECO 04, PECO 05 (c.da da Praino) PECO 06, PECO 07 (c.da Carrubbe Vecchie) PECO 08, PECO 09, PECO 10 (c.da Carrubbe), nonché la realizzazione di un cavidotto linea MT e cabina di trasformazione nei territori comunali di S. margherita di Belice (AG), Montevago (AG), e Partanna (TP).

Sono parte integrante del progetto la realizzazione delle opere accessorie che consistono in piazzole di montaggio e manutenzione, strade di servizio per il collegamento delle stesse alla viabilità esistente,



cavidotti interrati per circa 41 km, cabina di trasformazione adiacente alla sottostazione esistente di TERNA denominata "Partanna" localizzata in c.da Magaggiari per la consegna dell'energia prodotta. Gli aerogeneratori avranno un'altezza massima al mozzo di 115 m. ed un diametro massimo di 170 m., per un H totale = 200m.

Il progetto prevede la realizzazione di 10 piazzole ausiliarie che saranno necessarie all'assemblaggio della gru che effettuerà i montaggi delle turbine, la piazzola principale avrà una dimensione minima di 30x55 m. all'interno della quale verrà realizzata la fondazione dell'aerogeneratore.

Il cavidotto MT sarà posato lungo la viabilità esistente, entro scavi a sezione obbligata a profondità di circa 1,1 m. In corrispondenza dei corsi d'acqua gli attraversamenti saranno realizzati con la tecnica della perforazione teleguidata o microtunnelling. In relazione alla sottostazione elettrica di trasformazione 30/150kv "RWE RWNEWABLES" è prevista la condivisione con l'impianto eolico "Selinus" per cui sono previste opere di adeguamento della cabina al fine di ricevere ulteriori 60 MW prodotti dall'impianto in argomento;

CONSIDERATO che l'ambito in cui si inserisce l'impianto con le opere connesse è caratterizzato dalla dorsale collinare che divide l'alta valle del Belice Sinistro ad ovest e l'alta valle del S. Leonardo ad est, e dai Monti Sicani nella parte centromeridionale. L'ambito ha rilevanti qualità paesistiche che gli derivano dalla particolarità delle rocche, dalla morfologia ondulata delle colline argillose, dalla permanenza delle colture tradizionali dei campi aperti e dai pascoli di altura, dai boschi, dalla discreta diffusione di manufatti rurali e antiche masserie, dai numerosi siti archeologici. Il paesaggio agricolo dell'alta valle del Belice è molto coltivato e ben conservato, e privo di fenomeni di erosione e di abbandono. Nei rilievi meridionali prevalgono le colture estensive e soprattutto il pascolo. Qui gli appoderamenti si fanno più ampi ed è rarefatta la presenza di masserie. Il vasto orizzonte del pascolo, unito alle più accentuate elevazioni, conferisce qualità panoramiche ad ampie zone. I ritrovamenti archeologici tendono a evidenziare la presenza di popolazioni sicane e sicule, respinte sempre più verso l'interno dalla progressiva ellenizzazione dell'isola. Le civiltà preelleniche e l'influenza di Selinunte e Segesta, la gerarchica distribuzione dei casali arabi e l'ubicazione dei castelli medievali (Salaparuta e Gibellina), la fondazione degli insediamenti agricoli seicenteschi (Santa Ninfa e Poggioreale) hanno contribuito alla formazione della struttura insediativa che presenta ancora il disegno generale definito e determinato nei secoli XVII e XVIII e che si basava su un rapporto tra organizzazione urbana, uso del suolo e regime proprietario dei suoli. Il paesaggio agrario prevalentemente caratterizzato dal latifondo, inteso come dimensione dell'unità agraria e come tipologia culturale con la sua netta prevalenza di colture erbacee su quelle arboree, era profondamente connesso a questa struttura insediativa;

VISTO che l'impianto con le opere di connessione ricadono all'interno di due Ambiti di Paesaggio del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale Sicilia approvato con (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) e in particolare **nell'Ambito 5 "Area dei rilievi dei Monti Sicani"** (impianto e parte del cavidotto) e **nell'Ambito 3 "Area delle Colline del Trapanese"** (stazione di consegna e parte del cavidotto);

VISTO che l'impianto, con parte delle opere di connessione, ricade all'interno del **Piano Paesaggistico della Provincia di Palermo** (area del parco eolico e parte del cavidotto) **in fase di concertazione**, e che le opere connesse ricadono nel:

- **Piano paesaggistico della Provincia di Trapani ambiti 2- 3** (parte del cavidotto e stazione di consegna rete - utente) adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016, e che le opere ivi ricadenti **sono ricomprese nel paesaggio locale 10. art. 30 delle N.T.A. "Altopiano di Castelvetrano"** (parte del cavidotto), **paesaggio locale 13. art. 33 delle N.T.A. "Belice"** (stazione di consegna e parte del cavidotto)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- **Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento** approvato con D.A.64/GAB del 30/09/2021 (solo cavidotto), in particolare nel **paesaggio locale 3 art. 23 “Affluenti del Belice”**;

VISTE le componenti di tutela interferite dal passaggio del cavidotto e limitrofe alla stazione di consegna rete-utente, ed analizzate in particolare le prescrizioni contenute nei succitati strumenti di pianificazione, relative alle aree vincolate individuate ai sensi dell’art. 134 del Codice, riferite ai contesti interferiti e posti in aderenza alle opere connesse alla realizzazione dell’impianto, riportate di seguito in dettaglio:

Piano Paesaggistico provincia di Agrigento (solo cavidotto):

3a. Paesaggio fluviale della valle del Belice (Aste fluviali e fascia di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1 In queste aree non è consentito:

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- qualsiasi altra azione che comporti l’alterazione del paesaggio e dell’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

3d. Paesaggio agrario della piana fluviale del Belice

Livello di tutela 2 - Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose) e morfologici (scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

In queste aree non è consentito:

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

3g. Paesaggio fluviale del fiume Belice (Asta fluviale e vegetazione alveo ripariale)

Livello di tutela 3 In queste aree non è consentito:

- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.

Piano Paesaggistico provincia di Trapani (cavidotto e stazione di consegna rete-utente)

10e. Paesaggio fluviale del Modione ed impluvi minori, aree boscate e vegetazione assimilata comprese

Livello di tutela 3 In queste aree non è consentito:

- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;

13a. Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese (affluenti del Belice)

Livello di tutela 1 In queste aree non è consentito:



- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

13b. Aree di interesse archeologico

Livello di tutela 1 Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico;

13f. Paesaggio agrario collinare di Contrada Pergole. Aree di interesse archeologico comprese

Livello di tutela 2 In queste aree non è consentito:

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;

CONSIDERATO che, come riportato nelle Linee guida del PTPR, “le aree di interesse di interesse archeologico della Sicilia sono numerose e complesse, sia per la notevole variazione tipologica che per la stratificazione culturale: le sovrapposizioni senza soluzione di continuità nello stesso sito costituiscono una regola più che un’eccezione. Le tracce dell’uomo nel territorio, se lette, consentono di conoscere meglio la sua evoluzione nel tempo sia per chiarire meglio il significato che queste devono assumere, sia per meglio finalizzare la loro tutela, poiché esse aggiungono qualità alla salvaguardia del contesto paesistico in cui tali tracce fisiche (genericamente denominate archeologiche) sono inserite e che devono conservarsi nel loro ambiente quali testimonianze materiali della storia dell’uomo”;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente, comprensiva della documentazione integrativa;

PRESO ATTO delle valutazioni sopra riportate pervenute dalle Soprintendenze BB.CC.AA. di Palermo e Trapani;

CONSIDERATO che al fine di “valutare il rapporto tra l’impianto eolico e la preesistenza dei luoghi” le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l’altro, che si deve “prevedere un’analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un’analisi dell’evoluzione storica del territorio”, nonché effettuare un’analisi dell’interferenza visiva anche attraverso “la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici” presenti nell’area vasta, determinata dall’ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l’altezza totale degli aerogeneratori proposti, pari in questo caso a 10 Km, considerata l’altezza complessiva degli aerogeneratori di 200 m.;

CONSIDERATO che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04 e nello specifico:

1) BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell’art.134 lett. c) del D.Lgs. 42/04: ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell’art. 136 e sottoposti a tutela da Piano Paesaggistico del Codice dei Beni Culturali:

- **“Paesaggio della Corona del Belice”** vincolato ai sensi dell’art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, distante circa 940 m da PECO 10 in direzione nord;
- **Rovine di Poggioreale, Salaparuta e Gibellina** vincolato ai sensi dell’art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, distante circa 5,8 Km da PECO 10 in direzione nord (ruderi di Poggioreale) 8,8 Km da PECO 10 in direzione nord (ruderi di Salaparuta) 9,8 Km da PECO 10 in direzione nord (rovine di Gibellina “Cretto di Burri”);
- **“Centro antico di Santa Margherita di Belice e circostante area rurale”** vincolato ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 Decreto del 12.10.2000, distante circa 5,6 Km da PECO 1 in direzione sud- est;



- “Parco Naturale dei Monti Sicani” vincolato ai sensi dell’art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, distante circa 4,7 Km da PECO 2 in direzione sud-est;
- “C.da pergole” vincolato ai sensi dell’art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/200, interferita dal passaggio del cavidotto di collegamento alla stazione di consegna rete –utente;
- “Uliveti di Castelvetro” vincolato ai sensi dell’art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/200, interferita dal passaggio del cavidotto di collegamento alla stazione di consegna rete –utente;

2) BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1), lett. b), c), f), g), m):

2.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b) “I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:

- **Lago Garcia:** a circa 3,6 Km da PECO 7 in direzione Est;

2.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”:

- **Fiume Belice** distante circa 700 mt da PECO 10 in direzione nord, ed interferito dal passaggio del cavidotto;
- **Vallone Entella** distante circa 1,1 Km da PECO 6-7 in direzione est;
- **Torrente Senore** distante circa 3 Km da PECO 3 in direzione Nord-ovest, ed interferito dal passaggio del cavidotto;
- **Vallone Don Antonio**, interferito dal passaggio del cavidotto;

2.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett f): “I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”:

- **Monte Genuardo e S. Maria del Bosco** – istituzione n. 479/44 del 25/07/1997: distante circa 2,3 Km da PECO 1 in direzione sud-est;

2.4) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett g): “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:

- **Area boscata in c.da Carruba** distante circa 250 mt da PECO 10 in direzione Nord, e 500 mt dal PECO 8 in direzione sud;
- **Area boscata in località costa D’Agala** distante circa 150 mt da PECO 9 in direzione est;

2.5) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): “Zone di interesse archeologico”:

- **Vallesecco** (comune di Partanna) – Riparo del paleolitico – età preistorica paleolitico Superiore: interferito dal cavidotto;
- **Magaggiari** (comune di Partanna) – Necropoli – Bronzo antico: distante 350 mt. dalla cabina utente posta in adiacenza alla centrale elettrica “Partanna”

nonché le seguenti aree, ex art. 142, comma 1, lettera m): “Zone di interesse archeologico”, delimitate nell’ambito del Piano non ancora adottato per la Provincia di Palermo:

- **Vallone Carruba di Caccia** – Area di frammenti fittili - età preistorica-età imperiale: interferita dall’aereogeneratore PECO 8;



- **Canale Carruba** – Insedimento - età imperiale - età imperiale: interferita dalla viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori PECO 6-7 con 8;
- **Vallone Carruba di Caccia** – Area di frammenti fittili - età preistorica-età classica: distante 120 mt da PECO 10 in direzione nord;
- **Vallone Carruba di Caccia** – Area di frammenti fittili - età arcaica-età ellenistica: distante 350 mt da PECO 8 in direzione est;
- **Canale Casalbianco-C.da Carruba** – Insedimento - età arcaica-età imperiale età medievale: distante 500 mt da PECO 3 in direzione nord;
- **Canale Casalbianco-Casa Montalbano** – Insedimento - età ellenistica-età imperiale: distante 400 mt da PECO 1 in direzione nord;
- **Canale Carruba località Comunelle** – Villaggio - età arcaica-età imperiale età medievale: distante 800 mt da PECO 5 in direzione est;
- **Contrada Cavallaro** – Insedimento- età arcaica- età medievale: distante 6 Km da PECO 10 in direzione ovest;



Fig. 2 – Elaborazione da GIS a cura della SS-PNRR Sovrapposizione tra area di interesse archeologico vincolata ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del D.Lgs. 42/04 e l'aerogeneratore PECO 08. (Vallone Carruba di Caccia)




Fig. 3 – Elaborato presentato dal proponente – PECO-A 0807 –Sovrapposizione del progetto su foto aeree- stralcio aerogeneratore PECO 08.



Fig. 4 – Elaborazione da GIS a cura della SS-PNRR Sovrapposizione tra area di interesse archeologico vincolata ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del D.Lgs. 42/04 e la viabilità di progetto. (Canale Carruba)



Fig. 5 – Elaborato presentato dal proponente–PECO-A 0807 –Sovrapposizione del progetto su foto aeree- stralcio viabilità di progetto

3) BENI CULTURALI: Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlg. 42/2004, articoli 10 e 45:

- **“area archeologica Rocca d’Entella”** Insediamento di origine Erima estremi del provvedimento di vincolo D. A. n. 5732 del 02/04/1997: distante circa 2,5 Km da PECO 7 e 2,8 Km da PECO 6 in direzione est;
- **“Rocca d’Entella”** – Età arcaica- ellenistica e medievale – Comun. Zono interesse archeologico prot. 1897 del 5706/1987: distante circa 2,0 Km da PECO 7 e 2,2 Km da PECO 6 in direzione est;
- **“Castello Calatamauro”** Centro indigeno ellenizzato Castello; estremi del provvedimento di vincolo D. A. n. 5588 del 07/03/1996: distante circa 5 Km da PECO 4 e 5 in direzione sud;
- **“Monte Castellazzo”** Villaggio e città antica con mura e necropoli, Età del Bronzo Medio, VIII, VII, VI, V, IV a.C., primo impero, XI-XII d.C.: distante circa 6 Km da PECO 10 in direzione nord;

CONSIDERATO, con riferimento ai BENI ISOLATI, l’assetto derivante dal Piano Territoriale Paesistico Regionale – Parte III elenco dei Beni Culturali ed Ambientali (area in cui ricade il campo eolico) circoscritto all’area di riferimento, *buffer* di 10 Km, e in particolare al sistema antropico, articolazione per sistemi e componenti - Sottosistema insediativo – 9.7 Beni Isolati, quali *“elementi che connotano il paesaggio siciliano, sia esso agrario e rurale ovvero costiero e marinaro, costituiti da una molteplicità di edifici e di manufatti di tipo civile, religioso, difensivo, produttivo, estremamente diversificati per origine storica e per caratteristiche architettoniche e costruttive, Bagli, masserie, casali, fattorie, aziende, ecc., costituiscono il fenomeno insediativo e architettonico più rilevante dei territori extraurbani per la densità del fenomeno stesso, ma spesso anche per la rilevanza architettonico-monumentale e per la capacità di connotazione del paesaggio”*, tra cui nello specifico:

1. **Masseria Casalbianco**, architettura produttiva – D1, elenco n. 203: posta a una distanza minima di 1 Km da PECO 8, in direzione sud - ovest e 1,5 da PECO 3 nord;
2. **Masseria Cavallaro**, architettura produttiva – D1, elenco n. 204: posta a una distanza minima di 4,5 Km da PECO 10, in direzione ovest;

CONSIDERATO che le aree in cui si prevede la Stazione Utente e il passaggio del cavidotto nel territorio della provincia di Trapani risultano in parte gravate da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in quanto il cavidotto attraversa nella S.S. 118 un’area di Livello di Tutela 2 “Magaggiari” nel territorio di Partanna e, sempre nella medesima strada, il Vallone del Canalotto di Livello di Tutela 2 e il Fiume Belice di Livello di Tutela 3;

CONSIDERATO che il parco eolico, che prevede la realizzazione di aerogeneratori alti ben 200 metri pertanto visibili da più punti e da vaste aree collinari e rilievi montani, si inserisce in un territorio con caratteri morfologici, paesaggistici, naturalistici, storici e archeologici che ne testimoniano l’importanza e richiamano alla necessità di una sua attenta tutela e salvaguardia;

VALUTATO nello specifico che in questo contesto i rilievi (Monte Castellazzo, Montagna di Abita, le Montagnole, Rocca Tonda e Rocca delle Penne, procedendo da est verso ovest) si configurano come ideali torri di un paesaggio sottolineato, da un punto di vista antropico, dai segni degli insediamenti storici distrutti nel terremoto del 1968, che ha coinvolto tra gli altri i centri urbani di Poggioreale, Salaparuta e Gibellina, quest’ultimo sito oggi indelebilmente inciso a scala territoriale dall’opera del Cretto di Burri;



VALUTATO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023, l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto non rientra per tutta la sua estensione tra le aree idonee per l'installazione di impianti eolici, in quanto ricompresa in parte, specificatamente con riferimento agli aerogeneratori **PECO 6-7-8-9-10**, nella fascia di rispetto di 3 Km dall'area di notevole interesse pubblico denominata "Paesaggio della corona del Belice", tutelata ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani (ambito 2-3), adottato con D.A. 5040 del 20/10/2017 e inoltre gli aerogeneratori **PECO 6-7** sono anche ricompresi nella fascia di rispetto di 3 Km dall'area archeologica Rocca d'Entella - Insediamento di origine Elima (tutelata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.42/04, provvedimento di vincolo D. A. n. 5732 del 02/04/1997);

CONSIDERATO che al fine di "valutare il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che "la configurazione progettuale deve prevedere la creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico" e inoltre "preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente percepibili come un insieme nuovo";




Fig. 6 – Progetto impianto eolico ID 5966 "Contessa" ricadente in parte nella fascia di rispetto ex art. 20 c. 8 D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. (3Km) - Elaborazione da GIS a cura della SS-PNRR.


VALUTATO, inoltre che, la realizzazione degli aerogeneratori PECO 06-07-08-09-10, comporterebbe una significativa alterazione dei caratteri del contesto paesaggistico, con la conseguente creazione di impatti visivi di notevole rilevanza che metterebbe a rischio il mantenimento dei valori culturali e paesaggistici;

CONSIDERATO che il contesto di paesaggio *Corona del Belice* identifica un territorio che, per gli obiettivi specifici, prevede misure di protezione e valorizzazione del sistema culturale rappresentato dalle



Rovine di Gibellina (Cretto di Burri), Salaparuta e Poggioreale e di quello strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che all'interno di questo contesto sono individuati dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani (ambito 2-3), adottato con D.A. 5040 del 20/10/2017, punti panoramici che consentono visuali ampie e significative del paesaggio, (specificatamente Punto panoramico da Monte Castellazzo e punto panoramico da Cretto di Burri), per i quali lo strumento pianificatorio prescrive, agli indirizzi di tutela, che: *"va evitata nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dai punti panoramici individuati dal Piano la realizzazione di manufatti e opere che possano significativamente alterare i caratteri del contesto tradizionale e di panoramicità"*;



UBICAZIONE: Poggioreale
CRITERIO DELLA SCELTA: interno centro abitato


Fig. 7 - Elaborato proponente - album fotoinserimenti punto di vista Poggioreale - ante operam



UBICAZIONE: Poggioreale
CRITERIO DELLA SCELTA: interno centro abitato


Fig. 8 - Elaborato proponente - album fotoinserimenti punto di vista Poggioreale - post operam

CONSIDERATO, inoltre, che l'area archeologica di Rocca d'Entella si erge isolata a dominio del territorio raggiungendo la quota di 545 mt. s.l.m. offrendo una visuale sia sul versante meridionale che occidentale verso il fiume Belice;



UBICAZIONE: Rocca d'Entella
CRITERIO DELLA SCELTA: Rocche di Entella

Fig. 9 - Elaborato proponente - album fotoinserimenti punto di vista Rocche d'Entella - ante operam



UBICAZIONE: Rocca d'Entella
CRITERIO DELLA SCELTA: Rocche di Entella

Fig. 10 - Elaborato proponente - album fotoinserimenti punto di vista Rocche d'Entella - post operam

CONSIDERATO E VALUTATO che con riferimento agli aspetti paesaggistici, dall'analisi condotta, anche sulla base della descrizione dell'ambito di paesaggio in cui si inserisce il parco eolico espressa dalla Soprintendenza di Palermo nella nota prot. n. 15203 del 08/08/2022, è emerso che:

- Gli aerogeneratori **PECO 6-7** sono ricompresi all'interno della fascia di rispetto dei 3 Km, che non rientra tra le aree idonee per l'installazione di impianti eolici ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023, sia **dall'area archeologica Rocca d'Entella - Insediamento di origine Elima** (tutelata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.42/04, provvedimento di vincolo D. A. n. 5732 del 02/04/1997), che **dall'area di notevole interesse pubblico denominata "Paesaggio della corona del Belice"**, tutelata ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani (ambito 2-3), adottato con D.A. 5040 del 20/10/2017;
- Gli aerogeneratori **PECO 8-9-10** sono ricompresi all'interno della fascia di rispetto dei 3 Km, che non rientra tra le aree idonee per l'installazione di impianti eolici ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023, **dall'area di notevole interesse pubblico denominata "Paesaggio della corona del Belice"**, tutelata ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D. Lgs. 42/2004 dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani (ambito 2-3), adottato con D.A. 5040 del 20/10/2017;
- La viabilità di nuova realizzazione di collegamento tra gli aerogeneratori **PECO 6-7** con **PECO 8** interferisce con l'insediamento di età imperiale denominato **"Canale Carruba"** – età imperiale: tutelata ai sensi dell'art. 142 c. lett. m) del D.Lgs 42/2004;
- La viabilità di nuova realizzazione riferita all'aerogeneratore **PECO 8 PECO 9** interferisce con l'area di frammenti fittili denominata **"Vallone Carruba di Caccia"** –età preistorica-età imperiale: tutelata ai sensi dell'art. 142 c. lett. m) del D.Lgs 42/2004;
- L'aerogeneratore **PECO 10** è situato a circa 400mt dal corso d'acqua Fiume Belice sinistro tutelato ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004, ed a 250 mt dall'area boscata tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del citato decreto Legislativo;
- L'aerogeneratore **PECO 8-9** sono situati rispettivamente a 200 mt. e 350 mt. dall'area boscata tutelata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004;
- Gli aerogeneratori **PECO 6-7-8-9-10** sono visibili da molti punti sensibili, in modo particolare dall'area tutelata ai sensi dell'art. 134, lett.c del D.Lgs. 42/04 **"Paesaggio della corona del Belice"** e **dall'area "archeologica Rocca d'Entella"** tutelata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.42/04, provvedimento di vincolo D. A. n. 5732 del 02/04/1997.

CONSIDERATO che le già citate Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il D.M. 10.09.2010 sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative, e che dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali, e dalla Convenzione europea del paesaggio;*

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO l'art. 132 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione definiti all'art. 1 lett. d. e lett. e. dalla medesima Convenzione, come meglio esplicitati al punto 40 della Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni";

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione), e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

PRESO ATTO che, con il proprio contributo, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo autorizza le opere ricadenti nel proprio territorio ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04, mentre la Soprintendenza di Trapani non esplicita nelle valutazioni inviate e sopra riportate il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO, inoltre, che, alla luce della presente valutazione di VIA, anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo per le opere ricadenti nel proprio territorio deve essere riformulata;

RITENUTO che, in particolare, considerato il rispetto dell'autonomia speciale di cui gode la regione Siciliana in materia di patrimonio culturale, **non si può ritenere che le autorizzazioni paesaggistiche di competenza delle Soprintendenze beni culturali e ambientali di Palermo, Agrigento e Trapani competenti possano essere ricomprese nel concerto di questo Ministero al provvedimento di VIA** ai sensi dell'art. 25, c. 2 *quinquies* del D. Lgs 152/2006, e che pertanto sia necessario rimettere alle stesse Soprintendenze il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/2004;



A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, preso atto delle valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, considerato il contributo istruttorio del servizio II della DG Abap, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la relazione Paesaggistica, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell'ambito della procedura;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

1. Non dovranno essere realizzati gli aerogeneratori PECO 06 - PECO 07 - PECO 08 - PECO 09 e PECO 10;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Trapani e Agrigento.

2. L'orientamento e i tracciati delle nuove viabilità e delle piazzole di supporto agli aerogeneratori dovranno individuare e seguire quanto più possibile le trame esistenti e i segni del paesaggio leggibili (percorsi esistenti, filari di alberi, regole di insediamento), in modo che le opere accessorie ai manufatti dell'impianto non creino un sistema incongruente con le regole del paesaggio; in sede di progetto esecutivo dovrà essere prodotto un documento che rappresenti l'inserimento delle nuove opere, con sovrapposizione alle foto aeree *ante-operam* e *post-operam* per ogni aerogeneratore;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Agrigento e Trapani;

3. Ogni attenzione dovrà essere posta per limitare gli impatti nella fase della cantierizzazione e per ristabilire lo stato dei luoghi, e per le opere connesse alle nuove installazioni, allo stato *ante operam*. Dovrà essere presentato inoltre il progetto dell'itinerario definitivo prescelto per la viabilità di cantiere, con la precisazione di tutte le modifiche alla viabilità necessarie per il trasporto al sito delle componenti, ben documentate, specialmente in quanto



interferenti con tracciati storici e panoramici, e in generale strade di portata minuta, caratterizzate da una grande integrazione con il paesaggio circostante. Le attività di cantiere per le aree, viabilità compresa, interessate da attività durante il cantiere ma non in fase di esercizio, dovranno essere documentate e attestate con una relazione da produrre a fine lavori.

Ambito di applicazione: componenti ambientali/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

IN CORSO D'OPERA - Fase di Cantiere (Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera)

POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio)

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Agrigento e Trapani;

4. Con riferimento alla proposta progettuale di Restoration Ecology relativa al restauro ambientale di un'area degradata e rafforzamento della rete ecologica nell'area del parco eolico al fine di tutelare il paesaggio è necessario che nella fase della progettazione esecutiva venga definito nel dettaglio, con elaborati grafici e fotosimulazioni, il disegno complessivo del parco eolico nel quale dovrà essere approfondita dal punto di vista della progettazione paesaggistica, la relazione che si genera tra gli interventi proposti quali corridoi lineari con "stepping stone" integrate e corridoi a "cresta di leone", nonché corridoi umidi, con le valenze specifiche del paesaggio dell'Ambito 5 " Area dei rilievi dei Monti Sicani" in particolare l'area dell'impianto limitrofa all'alta valle del Fiume Belice il cui paesaggio agricolo è ben conservato, e il vasto orizzonte del pascolo, unito alle più accentuate elevazioni, conferisce qualità panoramiche ad ampie zone;

Ambito di applicazione: componenti ambientali/paesaggio mitigazioni/compensazioni

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:

ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Agrigento e Trapani;

B. Per quanto concerne gli aspetti archeologici:

Per le opere ricadenti nel territorio di Palermo

1. Il proponente dovrà eseguire prima dell'affidamento dei lavori o comunque prima dell'avvio degli stessi saggi archeologici preventivi nell'area di intervento valutate a rischio archeologico medio e alto nella Relazione archeologica (elaborato PECO-A-0405-00-Relazione-archeologica, Tav. IIa e IIb) e comunque necessariamente almeno nelle aree di interferenza delle opere



- (cavidotti, viabilità, aerogeneratori) con le zone per le quali è previsto vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, c. 1, let. m) del D.Lgs. 42/2004;
2. dovrà essere sottoposto all'approvazione della Soprintendenza un progetto di indagini redatto secondo quanto previsto dal punto 6 delle Linee guida;
 3. All'esito dei suddetti saggi archeologici preventivi, la Soprintendenza potrà dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla tutela dei contesti di interesse archeologico eventualmente rinvenuti, che potranno anche comportare modifiche progettuali, anche sostanziali, quali, ad esempio, la delocalizzazione o lo stralcio di alcune delle opere previste in progetto (cavidotti, viabilità o aerogeneratori), secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e dettagliato dal punto 8 delle Linee guida;
 4. Tutte le opere che comportano scavo o movimento terra, ivi comprese quelle preliminari e di cantierizzazione, dovranno essere eseguite in regime di sorveglianza archeologica in corso d'opera, da parte di professionisti, il cui curriculum vitae dovrà essere preventivamente trasmesso alla Soprintendenza per la relativa approvazione;
 5. La documentazione tecnico-scientifica relativa alle attività di cui ai punti 1 e 5 dovrà essere redatta anche in assenza di rinvenimenti di interesse archeologico e dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza con le modalità e i termini concordati con la stessa;
 6. Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni di cui ai punti precedenti sono a carico del Proponente;

Per le opere ricadenti nel territorio di Trapani e di Agrigento

7. La Società dovrà comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori; se nel corso delle opere di scavo per il cavidotto ci fossero rinvenimenti di beni d'interesse archeologico, la Società dovrà effettuare tempestivamente le comunicazioni previste dal D.Lgs. 42/2004. L'Unità Operativa per i Beni Archeologici della Soprintendenza di Trapani si riserva di stabilire controlli a campione nel corso dei lavori;

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Condizione B.1, B.2

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo

Condizione B.3, B.4, B.7

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA -

Verifica di ottemperanza: Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e Trapani



Condizione B.5

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza: Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Gilda di Pasqua)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it